COMMISSIONE XI

AGRICOLTURA E FORESTE

XXVI.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 4 MARZO 1965

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE SEDATI

INDICE

PAG.

Comunicazione del Presidente:

PRESIDENTE 267

Disegno di legge (*Seguito della discussione*):

Provvidenze per le zone danneggiate da calamità naturali o eccezionali avversità atmosferiche (*Urgenza*) (2018) . . 267

PRESIDENTE 267, 270, 271, 273, 274, 275, 276

DE LEONARDIS, *Relatore* . . . 267, 269, 270, 271, 273, 274, 275

MAGNO 269, 270, 271, 275, 276

FERRARI AGGRADI, *Ministro per l'agricoltura e le foreste* 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275

MICELI 270, 272, 275

TRUZZI 271, 273

MONASTERIO 272, 275

FRANZO 273, 274

OGNIBENE 273, 274

La seduta comincia alle 17,20.

OGNIBENE, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(*È approvato*).

Comunicazione del Presidente.

PRESIDENTE. Comunico che per l'esame del disegno di legge n. 2018 il deputato Monasterio sostituisce il deputato Romagnoli.

Seguito della discussione del disegno di legge: Provvidenze per le zone danneggiate da calamità naturali o eccezionali avversità atmosferiche (Urgenza) (2018).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Provvidenze per le zone danneggiate da calamità naturali o eccezionali avversità atmosferiche » (2018).

Nel corso della precedente seduta venne esaurita la discussione generale. Ha quindi facoltà di replicare l'onorevole Relatore.

DE LEONARDIS, *Relatore*. Come abbiamo potuto constatare, la discussione generale è stata ampia e approfondita e gli onorevoli colleghi intervenuti hanno portato ciascuno il loro contributo per meglio chiarire la portata del disegno di legge.

Tre esigenze mi sembra siano emerse in linea di massima dalla discussione. Anzitutto, è stata manifestata la necessità di ampliare quanto più possibile il finanziamento della legge, anche in rapporto alle alluvioni che si sono succedute dopo la presentazione del disegno di legge. Inoltre, si è segnalata l'opportunità e la necessità di intervenire il più sollecitamente possibile in queste circostanze. Naturalmente occorre considerare che non sempre è possibile accertare i danni, e questo non a causa della lentezza burocratica, ma piuttosto per il fatto che molte volte i danni si manifestano dopo un certo tempo, specialmente per quanto riguarda l'arboricoltura. È

stata anche sollevata la questione dell'effettiva erogazione agli interessati del credito, considerate le remore e le cautele che pongono le banche nell'accordare i crediti ai beneficiari; il che impedisce loro molte volte di poterne usufruire.

Sono queste, mi sembra, le considerazioni di maggior rilievo emerse nel corso della discussione. In definitiva il disegno di legge è stato apprezzato e ritenuto utile. L'onorevole Franzo ha precisato come fosse importante dichiarare nella legge che le provvidenze di cui all'articolo 1 debbono riguardare unicamente il territorio continentale e non la Sicilia, appunto perché nell'articolo successivo sono previste provvidenze a favore del territorio siciliano in generale e di alcune zone in particolare. Ritengo sia da accogliere anche la proposta dell'onorevole Franzo – ribadita del resto dalla maggior parte degli onorevoli colleghi intervenuti – di aumentare lo stanziamento per quanto riguarda i danni relativi alla infestazione dacica: questa richiesta a mio avviso non può essere disattesa dal Governo.

L'onorevole Magno ha fatto presente che gli stanziamenti del disegno di legge sono modesti e tardivi. Circa la modestia, occorre chiarire una cosa: è vero infatti che si tratta di uno stanziamento limitato; ma vi è tuttavia da parte dei coltivatori e degli agricoltori la possibilità di usufruire degli stanziamenti delle leggi speciali. Si tratta pertanto di una aggiunta ai benefici da noi approvati, per esempio, nel settore ulivicolo.

Circa la tempestività, come ho già detto, mentre per alcuni processi produttivi una maggior sollecitudine è possibile e opportuna, per esempio per quanto riguarda i danni subiti dagli ulivi, per altri, invece, un accertamento immediato non è possibile perché, dovendosi constatare se sia compromessa o meno la possibilità di fruttificazione, è necessario attendere che il processo vegetativo riprenda.

Quindi una netta distinzione di giudizio sulla tempestività o sulla tardività non è possibile in materia.

La richiesta poi di maggiori finanziamenti ci trova tutti consenzienti, salvo, beninteso, a vedere le possibilità obiettive in rapporto alle risorse disponibili.

Gli onorevoli Scarascia e Monasterio hanno affrontato il problema del credito, lamentando quello che tutti noi abbiamo avuto modo di constatare, cioè le eccessive cautele con le quali gli istituti di credito concedono prestiti. Nessuno può negare alle banche il diritto di cautelarsi, affinché i prestiti concessi siano accompagnati dalla possibilità del rientro delle somme erogate. È logico che questo porti alla richiesta di garanzie per la concessione di detti crediti. Malgrado questa considerazione si avverte la necessità di creare un'organizzazione tale da consentire ai coltivatori diretti di usufruire di dette provvidenze, che altrimenti resterebbero prive di effetto.

Per quanto riguarda poi le considerazioni fatte dall'onorevole Stella, che sottolineava la necessità di egual trattamento per le altre colture, esse ci trovano consenzienti, naturalmente nei tempi, luoghi e circostanze nelle quali dette ipotesi verranno a verificarsi.

L'onorevole Imperiale, facendo un poco la storia della legge 21 luglio 1960, n. 739, ha svolte delle considerazioni aventi lo scopo di proporre un rinnovamento integrale di detta legge. Penso che queste considerazioni rispondano ad aspettative che meritano e che potranno essere accolte se si avranno adeguati finanziamenti.

L'onorevole Prearo sottolineava la necessità della tempestività degli aiuti. A questo proposito valgono le considerazioni che ho fatte poco fa, e cioè che la tempestività non è sempre realizzabile per la differenza di accertamento (di tempi e di tecniche) dei danni alle diverse colture.

Vorrei aggiungere ancora qualche altra cosa, e cioè che sarebbe opportuno prendere in considerazione anche i danni subiti dagli armenti e dalle aziende zootecniche. A mio avviso la necessità e l'opportunità di esaminare una simile richiesta sono quanto mai evidenti.

Mi dovete consentire anche di rilevare un caso di particolare eccezionalità che si è verificato in una zona della provincia di Foggia; nell'agro di San Severo – e l'onorevole Magno lo può testimoniare – non si è verificato un unico evento alluvionale, bensì ve n'è stata una serie continua, e proprio alle scadenze di maturazione, che ha distrutto quasi totalmente i prodotti delle aziende locali. La opinione pubblica si è vastamente interessata a un tale stato di cose, e diverse commissioni sono venute qui a Roma, benevolmente accolte dal Ministro Ferrari Aggradi, a far presente l'eccezionalità della cosa. Chiedo pertanto che, ovviamente nei limiti del possibile, sia tenuta presente la situazione dell'agro di San Severo; e in proposito presento un ordine del giorno, firmato, oltre che da me, anche dagli onorevoli De Meo e Russo Vincenzo.

Non vorrei però che questa mia venisse considerata una richiesta di privilegio; essa rispecchia invece una situazione obiettiva

che si è creata, per cui ritengo che una particolare considerazione possa esserle accordata.

MAGNO. L'onorevole Relatore non si è soffermato su alcune importanti questioni, come quella relativa alla opportunità che il Ministero dell'interno sovvenzioni gli E.C.A., per il pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali.

DE LEONARDIS, *Relatore*. Ho detto che sono state prospettate le esigenze di finanziamento di tutti gli articoli della legge 21 luglio 1960, n. 739, comprendendo in ciò non soltanto la questione dell'E.C.A., ma anche tutti gli altri provvedimenti a noi noti.

Ascoltiamo pertanto il parere del Governo, per sapere se vi siano o meno disponibilità finanziarie in grado di consentire l'accoglimento delle richieste di provvidenze formulate.

FERRARI AGGRADI, *Ministro per l'agricoltura e le foreste*. Ritengo che molti dei quesiti che sono stati sollevati potranno essere oggetto di più approfondito esame in sede di discussione degli emendamenti, trattandosi di questioni specifiche che mal si adattano a una impostazione di carattere generale.

In questa sede ritengo piuttosto opportuno di richiamare i criteri da noi seguiti e, soprattutto, i limiti della legge. Si sono purtroppo verificati danni anche nel 1964; danni che si sono concentrati in alcune zone già colpite negli anni precedenti. Le precedenti leggi consentivano interventi fino alla data del 15 marzo 1964, per cui, avvicinandosi la chiusura dell'anno, abbiamo fatto un accertamento dei danni complessivamente verificatisi. Il risultato è stato sottoposto al Ministero del tesoro e al Consiglio dei Ministri, ed è stata presa una decisione che fa perno su due punti:

a) dovendosi intervenire, si utilizza un congegno che è già utilizzato e che ha dato luogo ad una esperienza in larga misura positiva: quello previsto dalla legge 21 luglio 1960, n. 739;

b) per quanto riguarda i mezzi, il loro reperimento è stato oltremodo difficile, in quanto ci siamo trovati a doverli individuare in corso di esercizio, trovando quindi una copertura dopo. Sono stati stanziati otto miliardi, più cinque miliardi per i danni eccezionali della Sicilia.

Nella nostra discussione credo abbiamo una via obbligata da seguire, perché purtroppo i mezzi sono quelli che sono, e non è in questa sede che ne possiamo discutere, anche se la Commissione tutta, ed io come Ministro per primo, saremmo ben lieti di poter disporre di fondi maggiori.

MAGNO. Siamo in Parlamento: abbiamo pienezza di poteri ...

FERRARI AGGRADI, *Ministro per l'agricoltura e le foreste*. È stato posto un limite: entro queste cifre, posso muovermi; al di là, no.

Per quanto riguarda il congegno di cui parlavo prima, riconosco che indubbiamente esso è suscettibile di perfezionamento; un fatto, però, è il perfezionamento, e un fatto è l'allargamento. Se decidessimo un allargamento del congegno, senza la relativa copertura, renderemmo più difficile il lavoro degli uffici, i quali dovranno successivamente, al momento di funzionare, porsi essi stessi delle priorità.

Nel provvedimento è stata introdotta una importante novità: mi riferisco agli interventi a favore dei coltivatori danneggiati dalla mosca olearia. Leggendo l'articolo 3, che si riferisce appunto a tali interventi, ci si rende conto che si prevedono anche agevolazioni particolari per l'acquisto di materie utili alla agricoltura e contributi per prestazioni lavorative. Mi sono fatto carico, anche in relazione al dibattito che si è avuto in questa sede, di far presente che la somma di 800 milioni di lire non copre tutte le esigenze, per cui sono stato autorizzato ad elevarla a 1.300 milioni, con una integrazione pertanto di 500 milioni.

Mi sono fatto altresì carico, proprio per consentire il pieno funzionamento della legge n. 739, degli impegni relativi agli articoli 10 e 11 di detta legge, là dove si prevede che i Comuni e le Province concedano lo sgravio delle sovrimposte. Queste costituiscono la parte più importante degli oneri fiscali, perché il loro peso è di gran lunga più forte di quello relativo alle imposte erariali. In proposito, è stata trovata una formula che comporta per questo esercizio un onere di 300 milioni. Se così non avessimo fatto, la legge non sarebbe stata funzionante in pieno.

Dando questi 300 milioni, siamo in grado di far funzionare la Cassa depositi e prestiti e di compensare i comuni delle minori entrate.

Spero che la Commissione vorrà apprezzare queste integrazioni da noi apportate.

Per quanto riguarda l'aspetto finanziario, devo far presente che purtroppo abbiamo già indicati i limiti.

Per quanto riguarda il ritardo, devo dire che causa principale ne è stata la difficoltà del reperimento dei mezzi. Il provvedimento è quindi venuto alla Camera soltanto nel mese di gennaio. Da parte nostra è stata però chiesta la procedura d'urgenza.

Circa le altre osservazioni che sono state avanzate, mi riservo di rispondere durante la discussione dei vari emendamenti che sono stati presentati al disegno di legge in esame.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli.

Do lettura dell'articolo 1:

« È autorizzata la spesa di lire 6 miliardi e 300 milioni per l'attuazione degli interventi previsti dall'articolo 1 della legge 21 luglio 1960, n. 739, a favore delle aziende agricole danneggiate da calamità naturali o da eccezionali avversità atmosferiche verificatesi dal 15 marzo 1964 sino alla data di entrata in vigore della presente legge ».

Gli onorevoli Magno, Antonini, Angelini Giuseppe, Beccastrini, Bo, Gessi Nives, Gombi, La Bella, Marras, Miceli, Ognibene, Sereni e Villani hanno presentato il seguente emendamento:

« All'articolo 1, sostituire le parole: « 6 miliardi e 300 milioni » con le parole: « 10 miliardi ».

Onorevole Magno, vuole illustrarlo?

MAGNO. Vorrei far presente all'onorevole Ministro che le ragioni che ci hanno spinti a presentare questo emendamento, sono dovute al fatto che nello stanziamento disposto con il disegno di legge approvato dal Consiglio dei ministri a dicembre, non sono state previste, né si potevano prevedere, le eccezionali nevicate che si sono verificate nel mese passato e che fino ad alcuni giorni fa hanno prodotto danni assai rilevanti in tutta Italia, specialmente nel sud.

Si è quindi posta la necessità di elevare gli stanziamenti previsti in detto provvedimento, anche per non tradire, a mio avviso, la stessa volontà espressa dal Consiglio dei ministri, che a quell'epoca non poteva prevedere le nevicate del mese di febbraio.

La veridicità delle mie affermazioni è provata dal fatto che nel provvedimento si dice che gli stanziamenti si riferiscono ai danni verificatisi dal 15 marzo 1964 fino all'entrata in vigore del medesimo.

Cosicché, non potendo noi non tener conto di quanto è avvenuto dal giorno dell'approvazione del disegno di legge ad oggi, diventa necessità improrogabile l'aumento dello stanziamento da 6 miliardi e 300 milioni a 10 miliardi, a meno che non si voglia stabilire che i fondi debbano servire soltanto per i danni verificatisi fino al dicembre 1964.

Credo però che non faremmo cosa ben fatta se ponessimo questo limite di tempo nella validità della legge.

PRESIDENTE. L'onorevole Magno propone di sostituire le parole: « 6 miliardi e 300 milioni » con le parole: « 10 miliardi ». Qual è il parere del Relatore su questo emendamento?

DE LEONARDIS, *Relatore*. Abbiamo ascoltato quanto dichiarato dal Ministro in merito alla valutazione generale dei danni che risulta si siano verificati in questo periodo. L'onorevole Ferrari Aggradi ha affermato che con la cifra stanziata pensa di poter far fronte alle necessità. Ovviamente anche al Relatore farebbe piacere poter allargare la spesa. Purtroppo le disponibilità sono quelle che sono, per cui ritengo l'emendamento Magno superfluo e da non potersi prendere in considerazione.

FERRARI AGGRADI, *Ministri per l'agricoltura e le foreste*. Mi associo a quanto dichiarato ora dall'onorevole Relatore.

MICELI. Prendo la parola per dichiarazione di voto sull'emendamento. Il signor Ministro ci fa comprendere che è vincolato dalle disponibilità obiettive del Ministero del tesoro. Mi sia consentito ribadire un'osservazione. La legge odierna è stata approvata dal Consiglio dei ministri nel mese di dicembre. Ora, da dicembre ad oggi si sono indubbiamente verificati altri sensibili danni: l'opinione pubblica, la stampa, la televisione perfino hanno parlato di miliardi di danni. È evidente che quando il Governo autorizzò la spesa di sei miliardi, intendeva che tale somma venisse destinata per i danni verificatisi prima della riunione del Consiglio dei ministri: ne consegue pertanto che, se vogliamo soddisfare la copertura dei danni verificatisi fino all'approvazione della legge, occorre assolutamente aumentare la somma.

Si fa presto a dire: invece di 6 miliardi, se ne diano 20; non voglio quindi sostituirmi al Ministro; però è necessario richiamare la Commissione sull'inconveniente denunciato: non è possibile, con la stessa cifra, sopperire a una diversa mole di danni. Possiamo magari lasciare la cifra in bianco, e cercare successivamente di vedere quanto si può spendere in realtà, perché se la Commissione unanimemente fa presente questa esigenza indiscutibile, io credo che una certa estensione della somma si possa ottenere; non dobbiamo approvare l'articolo così com'è, perché ciò significherebbe condannarci da soli al limite di una cifra insufficiente.

TRUZZI. Prendo anch'io la parola per dichiarazione di voto sull'emendamento per affermare che voterò secondo le indicazioni date dal Governo (che sono realistiche e stanno con i piedi in terra: abbiamo questi soldi; esse dicono; prendiamoli intanto). Aggiungo poi che le parole dell'onorevole Miceli mi sembrano – come dire – curiose: dalla data di approvazione del disegno di legge da parte del Consiglio dei ministri ad oggi vi sono stati altri danni – egli ha detto – per cui occorre aumentare la cifra. Di questo passo, allora, dovrebbe esserci una sequela di leggi o un provvedimento permanente su danni: è evidente infatti che poi, dalla pubblicazione della legge odierna, si verificheranno altri danni, poiché questi in campagna si verificano continuamente, in ogni stagione. Ora, non mi risulta che sia mai stato approvato un qualcosa che impegni lo Stato, in modo permanente, a riparare ai danni, cioè all'alea che in campagna si corre sempre.

In realtà, queste leggi straordinarie si collocano nell'ambito delle disponibilità attuali, cercando di sopperire alle esigenze più gravi. Auspicando pertanto che, per i danni che rimangono esclusi dai beneficî odierni e per quelli futuri, si possa provvedere in modo migliore di quanto non si faccia oggi, non posso non augurarmi che la legge venga approvata al più presto.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Magno ed altri, del quale è stata data lettura.

(*Non è approvato*).

Sempre all'articolo 1 gli onorevoli Miceli, Angelini Giuseppe, Antonini, Beccastrini, Bo, Gessi Nives, Gombi, La Bella, Marras, Magno, Ognibene, Sereni e Villani, hanno presentato il seguente emendamento:

« All'articolo 1, fra le parole: « legge 21 luglio 1960, n. 739 » e « a favore », aggiungere le parole: « integrato dall'articolo 7 della legge 14 febbraio 1964, n. 38 ».

Onorevole Magno vuole illustrarlo?

MAGNO. L'emendamento è ispirato alla considerazione che nell'articolo 1 del disegno di legge si è dimenticato di ricordare l'integrazione che nel 1964 si fece alla legge 21 luglio 1960, n. 739.

Infatti il 14 febbraio 1964 noi approvammo la legge n. 38 con la quale migliorammo la legge n. 739 del 21 luglio 1960. Se noi non richiamassimo dunque questa disposizione, faremmo veramente un passo indietro e torneremmo alle disposizioni del 1960, che invece sono state superate con l'innovazione introdotta dalla legge 14 febbraio 1964, n. 38.

PRESIDENTE. Sull'emendamento Miceli sollecito il parere del Relatore.

DE LEONARDIS, *Relatore*. Per quanto riguarda l'emendamento Miceli esso richiama il disposto dell'articolo 7 della legge 14 febbraio 1964, n. 38, che – come si dice con espressione eufemistica – vorrei ricordare a me stesso:

« Ai fini della concessione dei contributi di cui all'articolo 1 della legge 21 luglio 1960, n. 739, i contributi stessi possono essere concessi per la ricostituzione di capitali di conduzione che non trovino reintegrazione e compenso per effetto della perdita del prodotto o del danno sofferto dalle colture e dagli allevamenti, anche quando le aziende non abbiano subito danni nelle strutture fondiarie ».

A mio avviso è bene che questa precisazione proposta con l'emendamento sia inserita, altrimenti rischieremmo di fare un passo indietro rispetto alla legislazione adottata dopo l'approvazione della legge n. 739.

FERRARI-AGGRADI, *Ministro per l'agricoltura e le foreste*. Il Governo è contrario all'emendamento. Mi permetto di richiamare il dibattito dello scorso anno, perché sono fermamente convinto che il nostro primo dovere sia quello della verità. Noi non possiamo dire in una legge che daremo contributi anche a favore di queste aziende, quando sappiamo che i fondi disponibili non ce lo permettono. Ricordo che a proposito dell'articolo 7 della legge n. 38, feci presente che se avessimo dovuto risarcire i danni, anche quando le aziende non hanno subito danni nelle strutture fondiarie, avremmo avuto bisogno di una cifra maggiore. Per evitare un ritorno al Senato, dissi che accettavo la legge così come era stata formulata, ma che in pratica l'avrei applicata nei limiti delle disponibilità e dissi anche di escludere il caso che oggi invece si vuole inserire con l'emendamento Miceli.

La questione pertanto si pone in questi termini: o noi intendiamo dare la certezza ai coltivatori di ricevere gli attesi contributi, ed allora dobbiamo escludere il caso previsto dall'emendamento, oppure intendiamo fare una finzione, dal momento che sappiamo bene che in pratica le somme disponibili non ci permettono di far fronte anche a queste altre esigenze.

Per quel che mi riguarda, preferisco la prima strada e credo che ad essa sia opportuno che si attenga tutta la Commissione.

Queste dunque le ragioni per le quali il Governo è contrario all'emendamento Miceli.

MONASTERIO. Ritengo gravi le dichiarazioni fatte dal Ministro Ferrari-Aggradi nel respingere l'emendamento Miceli. Gravi soprattutto per quanto riguarda i piccoli coltivatori. L'articolo 7 della legge 14 febbraio 1964, n. 38, risponde ad una esigenza sentita e prospettata dai vari ministri dell'agricoltura che si sono succeduti da tale data. Esso esprime anche un'esigenza largamente sentita specialmente dai viticoltori.

Ricordo che nel corso della discussione della legge n. 38, l'onorevole Truzzi ed altri colleghi democristiani, convennero perfettamente, anzi si fecero iniziatori essi stessi della necessità di modificare la legge n. 739. Penso dunque che tornare indietro significhi colpire i piccoli produttori ed escludere da ogni ipotesi di aiuto quelli che sono i danni più frequenti che colpiscono la produzione.

Ritengo pertanto di estrema gravità la posizione assunta dal ministro, posizione che contraddice a quella assunta dal relatore, che riflette l'opinione largamente sentita dai produttori agricoli e dai piccoli coltivatori.

Per questi motivi prego il ministro di voler riflettere sulla posizione assunta nei confronti dell'emendamento e di voler lasciar libera la Commissione di esprimersi in proposito.

FERRARI-AGGRADI, *Ministro per l'agricoltura e le foreste*. Preciso che vi sono due aspetti ben distinti della questione: c'è un problema di principio e c'è un criterio di attuazione. Se volete che il principio non sia pregiudicato vi prego di ritirare l'emendamento.

Non è che voglia discutere il principio e bocciarlo; ma sul piano pratico devo far presente che è inutile introdurlo quando si sa bene che non vi sono i fondi. Altrimenti veniamo a far nascere una speranza che non è possibile realizzare. Sono favorevole a non mettere in discussione il principio, ma quando si cerca di stabilire l'obbligo del rimborso anche a queste aziende, sento di dover dichiarare che i fondi non lo consentono.

MONASTERIO. Ma questo principio è stato riconosciuto in una legge che stanziava 3 miliardi e non comprendo perché non lo si debba riconoscere in questo provvedimento che prevede uno stanziamento maggiore.

FERRARI-AGGRADI, *Ministro per l'agricoltura e le foreste*. Mi richiamo ancora una volta a quanto dissi l'anno scorso, e cioè che i tre miliardi non consentivano di soddisfare questa esigenza. Così come allora, ripeto oggi che nostro primo dovere è di essere reciprocamente leali; e che quindi bisogna riconoscere che con i fondi attuali non è concepibile che si possa far fronte anche a questa esigenza. Se non volete inficiare od offendere il principio è necessario eliminare l'emendamento.

Se mi chiedete di risolvere il problema avendo a disposizione soltanto 6 miliardi e 300 milioni, mi chiedete una cosa impossibile.

MICELI. A me sembra che la questione sia così grave da far cadere il ministro in una serie di contraddizioni. Innanzitutto non è che noi intendevamo riferirci ai danni generici che possono verificarsi tra la data di presentazione di un provvedimento e la sua promulgazione, ma ai danni sensibili e concreti causati dalle recentissime nevicate.

Nel respingere il nostro emendamento il ministro ha detto che ciò era dovuto al fatto della limitata disponibilità di fondi, ma non ha cercato di trovare una soluzione a questo affermando, ad esempio, come sarebbe stato logico, che i finanziamenti dovevano considerarsi soltanto limitati ai danni causati fino al gennaio 1965, mentre per quelli avvenuti dopo tale data vi sarebbero stati ulteriori stanziamenti. La proposta del ministro invece è stata quella di venire incontro solo ad una categoria, quella di coloro che hanno avuto danneggiate le strutture fondiarie e di escludere tutti gli altri.

In questa maniera praticamente si ritiene di aiutare colui che ad esempio ha avuto danneggiata la casa colonica, ma non chi ha avuto completamente distrutto, a causa della neve, un campo di carciofi.

Allora, dov'è la coerenza? Contentiamo un po' tutti, senza fare discriminazioni. Invece il signor ministro dice che le somme a disposizione sono poche, così contenta alcuni ed esclude quelli che invece a nostro avviso sono più degni di considerazione.

È quindi logico che manteniamo il nostro emendamento, sì da rendere evidente a tutti, non diciamo la responsabilità del ministro (perché il Governo ha ormai da tempo perso l'abitudine di interessarsi delle sue responsabilità), ma almeno la portata della legge.

FERRARI-AGGRADI, *Ministro per l'agricoltura e le foreste*. Non posso ammettere che lei parli di mancanza di senso di responsabilità: è questa un'offesa che respingo nel modo più fermo!

MICELI. La mancanza di responsabilità del ministro si riferisce ai fatti e alle azioni politiche. È perfettamente legittimo che noi denunciamo questo atteggiamento del Governo, specie quando si respingono delle proposte che la maggior parte della Commissione condivide:

TRUZZI. A prescindere dal merito della proposta comunista, avendo questa assunto preciso significato di opposizione e di ostilità alle ragioni del Governo, dichiaro che io e il mio gruppo voteremo contro.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Miceli di cui ho dato lettura.

(*Non è approvato*).

All'articolo 1 sono stati presentati anche i seguenti emendamenti dall'onorevole Franzo:

Dopo la parola « verificatesi », aggiungere: « nel territorio nazionale, ad esclusione della Sicilia ».

Aggiungere il seguente comma:

« A favore delle aziende zootecniche e con particolare riguardo agli allevamenti ovini, i contributi di cui al precedente comma potranno essere concessi anche nella spesa d'acquisto di mangimi e fertilizzanti necessari a fronteggiare la situazione di emergenza determinata da eccezionali nevicate, gelate ed altre cause stagionali avverse, nei territori di cui all'articolo 44 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215 ».

Onorevole Franzo, vuole illustrarli?

FRANZO. Prima di tutto devo sottolineare l'esigenza che gli stanziamenti siano accresciuti, perché ritengo che i 6 miliardi e 300 milioni sul piano nazionale siano una cifra quanto meno insufficiente.

Circa l'emendamento faccio presente che avrei lasciato in bianco l'eventuale cifra, perché volevo sentire l'onorevole ministro se pensa di avere delle *chances* con le quali riuscire ad aumentare questi fondi.

Per quanto riguarda poi l'esclusione della Sicilia dai benefici dell'articolo 1, essa è dettata dal fatto che l'articolo 2 autorizza la spesa di lire 1.700 milioni per gli interventi da attuare nella Sicilia per il ripristino dell'efficienza produttiva delle aziende agricole danneggiate, nonché la concessione di un contributo straordinario di 5 miliardi per il periodo dal 1965 al 1969, per l'esecuzione di interventi a favore dell'agricoltura. Per questo motivo voler destinare anche le somme di cui all'articolo 1 alla Sicilia, poteva sembrare eccessivo, nel senso cioè che avrebbe dato l'impressione di voler soccorrere soltanto una zona danneggiata.

Per quanto riguarda invece il comma aggiuntivo, devo dire che in esso segnaliamo la opportunità di venire incontro agli agricoltori danneggiati, concedendo contributi anche per quanto riguarda l'acquisto dei mangimi e dei fertilizzanti necessari a fronteggiare la situazione di emergenza determinata da eccezionali nevicate, gelate ed altre cause stagionali avverse.

Ho precisato quindi che si tratta dei territori di cui all'articolo 44; nei territori cioè meridionali, destinando lo stanziamento per le zone che a nostro avviso sono più danneggiate in questo periodo. Da indagini da noi esperite risulta infatti che nelle regioni meridionali, su un patrimonio ovino di tre milioni di capi, non meno di due milioni soffrono gravemente per la mancanza di alimenti, essendo ormai esaurite le scarse risorse esistenti. Questo dato di fatto è stato raccolto dalla Confederazione nazionale coltivatori diretti, sentiti i rappresentanti periferici. Sarò quindi grato alla Commissione se vorrà esaminare con benevolenza il mio emendamento.

PRESIDENTE. Qual è il parere del relatore sul primo emendamento dell'onorevole Franzo?

DE LEONARDIS, *Relatore*. Sono favorevole.

FERRARI AGGRADI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Lo ritengo superfluo, ma mi rimetto alla Commissione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Franzo.

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'articolo 1 nel seguente testo, che ha incorporato l'emendamento Franzo.

ART. 1.

È autorizzata la spesa di lire 6 miliardi e 300 milioni per l'attuazione degli interventi previsti dall'articolo 1 della legge 21 luglio 1960, n. 739, a favore delle aziende agricole danneggiate da calamità naturali o da eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nel territorio nazionale, ad esclusione della Sicilia, dal 15 marzo 1964 sino alla data di entrata in vigore della presente legge.

(*È approvato*).

OGNIBENE. Prendo la parola sul secondo emendamento Franzo. Si è riconosciuta l'insufficienza degli stanziamenti predisposti dalla legge a far fronte ai danni che si sono verificati in agricoltura. Nonostante ciò – ed ecco un'altra delle contraddizioni della maggioranza – l'emendamento Franzo tende ad estendere l'intervento. Se fosse stato accolto l'aumento della somma, forse tale emendamento sarebbe stato giustificato. La nostra parte, comunque,

non intende affatto contraddire una esigenza che realmente esiste; se però i soldi sono pochi e se dobbiamo comunque tener conto di tale esigenza, riserviamo almeno l'allargamento non alle aziende zootecniche in senso generico, come propone l'onorevole Franzo, bensì a coloro i quali si vengono a trovare veramente in una situazione di particolare difficoltà. Propongo pertanto il seguente emendamento all'emendamento aggiuntivo Franzo:

Sostituire le parole « a favore delle aziende zootecniche, con particolare riguardo agli allevamenti ovini » con le parole « a favore dei coltivatori diretti, dei mezzadri o dei coloni per la parte a loro carico ».

PRESIDENTE. Il suo emendamento all'emendamento è certamente improponibile.

Poco fa per le vostre insistenze è stato respinto l'altro emendamento che cercava di estendere il beneficio del contributo anche all'altra categoria di aziende. Se ora proponete di modificare l'emendamento Franzo, non fate altro che tentare di riportare in discussione lo stesso argomento che la Commissione ha già respinto. Per queste ragioni l'emendamento è improponibile.

OGNIBENE. Se l'emendamento Franzo è proponibile, noi chiediamo di modificare questo emendamento, allo scopo di riservare questo tipo d'intervento a favore di coloro che sono in maggiori difficoltà. Se il nostro emendamento non è proponibile allora dovremo avanzare delle eccezioni anche sull'emendamento Franzo.

DE LEONARDIS, *Relatore*. Forse l'onorevole Ognibene non si rende conto che con il suo emendamento all'emendamento Franzo, si viene a richiamare il concetto dell'articolo 7 con la conseguente estensione a tutte le aziende del beneficio del contributo, in quanto viene a cancellarsi la restrizione prevista nell'emendamento Franzo che contempla appunto soltanto le aziende zootecniche. Ciò non è ammissibile.

FERRARI AGGRADI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Ad avviso del Governo l'emendamento Franzo è superato perché nel disegno di legge certamente rientrano anche i mangimi ed i fertilizzanti. Pertanto penso che, se si vuol tutelare la situazione di questa categoria, sia sufficiente un ordine del giorno.

FRANZO. Se il ministro afferma che lo emendamento è superato e che è implicito, non posso che ringraziarlo. Prendo atto delle sue parole e dichiaro di ritirare il mio emendamento che trasformerò in un ordine del giorno.

PRESIDENTE. Vi è ora una serie di articoli aggiuntivi.

Gli onorevoli Ognibene, Angelini Giuseppe, Antonini, Beccastrini, Bo, Gessi Nives, Gombi, La Bella, Magno, Marras, Monasterio, Sereni e Villani hanno presentato il seguente emendamento aggiuntivo dell'articolo 1-*bis*:

ART. 1-*bis*.

« È autorizzata la spesa di lire 3 miliardi e 300 milioni per l'ammortamento dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti ai sensi dell'articolo 10 della legge 21 luglio 1960, n. 739.

Onorevole Ognibene vuole illustrarlo?

OGNIBENE. Non credo che occorrano molte parole per illustrare questo emendamento. Penso infatti che vi sia stata una dimenticanza del Governo, in quanto gli Enti locali hanno certamente operato lo sgravio fiscale per i danneggiati dal 15 marzo in poi.

Ora è necessario mettere la Cassa depositi e prestiti nella possibilità di concedere mutui, assicurando il pagamento da parte dello Stato. In tutte le leggi precedenti abbiamo approvato una norma che autorizzava il Governo ad intervenire nel pagamento degli interessi, per porre gli enti locali nella possibilità di accordare lo sgravio fiscale.

FERRARI AGGRADI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Come ho detto nella replica, il Governo aveva esaminato questa esigenza e vi ha fatto fronte con l'emendamento che ora propone:

ART. 1-*bis*.

« È autorizzata la spesa di lire 300 milioni in ciascun esercizio finanziario dal 1965 al 1994 per l'ammortamento dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti ai sensi degli articoli 10 e 12 della legge 21 luglio 1960, numero 739, in dipendenza delle eccezionali calamità naturali o avversità atmosferiche di cui all'articolo 1 della presente legge.

OGNIBENE. Ritiro il mio emendamento.

PRESIDENTE. Faccio presente che l'emendamento del Governo, implicante una maggiore spesa, va sottoposto all'esame della Commissione Bilancio. Pongo in votazione pertanto il criterio informatore dell'emendamento presentato dal Governo del quale è stata data lettura.

(*È approvato*).

Passiamo ora all'emendamento presentato dagli onorevoli Gombi, Angelini Giuseppe, Antonini, Beccastrini, Bo, Gessi Nives, La Bella, Magno, Marras, Monasterio, Ognibene, Sereni e Villani aggiuntivo dell'articolo 1-*ter*:

ART. 1-*ter*.

« È autorizzata la spesa di lire 3 miliardi e 300 milioni per la concessione agli E.C.A. delle zone delimitate ai sensi dell'articolo 9 della legge 21 luglio 1960, n. 739, da parte del Ministero dell'interno, di sovvenzioni straordinarie da destinare a favore di titolari di aziende diretto-coltivatrici per il pagamento dei contributi di cui alle lettere *b*) e *c*) dell'articolo 22 della legge 22 novembre 1954, n. 1136 e della legge 26 ottobre 1957, n. 1047 e successive aggiunte e modificazioni.

Onorevole Magno, vuole illustrarlo?

MAGNO. Ritengo che questo emendamento sia necessario in quanto fino a questo momento è stato fatto assai poco per favorire i coltivatori diretti. Penso che sia necessario ribadire ciò su cui siamo stati d'accordo in passato. Sia pure attraverso gli E.C.A. dobbiamo intervenire a favore dei coltivatori diretti danneggiati, per metterli in condizione di pagare i contributi previdenziali ed assistenziali. È dal 1960 che si è data la possibilità al Ministero dell'interno di sovvenzionare gli E.C.A. a questo scopo. Una reiezione di questo emendamento non sarebbe pertanto né logica, né opportuna.

Mi auguro quindi che il Governo sia favorevole all'emendamento e che la Commissione lo approvi.

DE LEONARDIS, *Relatore*. Devo avanzare qualche perplessità circa questo emendamento. Se ben ricordo nell'articolo 21 della legge n. 739 non si determinava l'ammontare della spesa per far fronte alle stesse esigenze e si dava facoltà al Ministro dell'interno di concedere agli E.C.A. la possibilità del pagamento di contributi di cui alle lettere *b*) e *c*) dell'articolo 22.

Noi dobbiamo sempre riferirci alla legge originaria, anche perché non abbiamo la possibilità di accertare l'importo necessario per coprire lo specifico fabbisogno.

Perciò, così come è formulato, l'emendamento non è accettabile.

MAGNO. Si è stanziata una somma che corrisponde soltanto a un terzo di quella stanziata per l'applicazione dell'articolo 1 della legge n. 739.

FERRARI-AGGRADI, *Ministro per l'agricoltura e le foreste*. La richiesta non può essere accolta per un motivo fondamentale: manca la copertura, purtroppo.

MONASTERIO. Gli sgravi fiscali alle grandi industrie li avete potuti concedere, però. È una cosa veramente incredibile!

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 1-*ter*.

(*Non è approvato*).

All'articolo 2 non sono stati presentati emendamenti. Ne do lettura e lo pongo in votazione:

ART. 2.

« È autorizzata la spesa di lire 1 miliardo e 700 milioni per gli interventi da attuare nel territorio della Sicilia per il ripristino della efficienza produttiva delle aziende agricole danneggiate da calamità naturali o da eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nell'anzidetto periodo.

È autorizzata altresì la concessione alla regione siciliana di un contributo straordinario di 5 miliardi, in ragione di un miliardo per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1965 al 1969, per l'esecuzione di interventi a favore dell'agricoltura, in relazione ai danni provocati dal nubifragio verificatosi nell'ottobre 1964 nelle province di Catania e Ragusa.

(*È approvato*).

MICELI. Mi consenta il Presidente di porre una pregiudiziale. Discutendosi in sede legislativa su altre proposte di legge, ricordo che ella, signor Presidente, ha molte volte opposto al proseguimento della discussione il fatto che mancava il parere della Commissione bilancio. E apprendo ora che, fino a questo momento, la V Commissione non ha espresso il suo parere.

PRESIDENTE. Debbo dirle, onorevole collega, che avevamo pensato anche a questo. Abbiamo già preso contatto con la V Commissione, la quale ci ha fatto sapere che si pronunzierà sugli emendamenti che saranno presi in considerazione dalla Commissione in linea di massima; perciò in questa sede possiamo approvare tutti gli articoli e i criteri informatori degli emendamenti ad attendere, per la votazione finale della legge ed eventuali modifiche, il parere della Commissione Bilancio. Questa è la procedura che riteniamo di seguire, a norma del regolamento e seguendo la corretta prassi parlamentare.

MICELI. A me sembra che si tratti di una procedura anormale, in quanto prima di discutere e approvare un emendamento, il pa-

rere della competente Commissione ci serve per poterci regolare in merito. Così, noi abbiamo approvato l'articolo 1, rigettando quanto è stato detto circa l'estensione della somma in esso prevista, senza poter disporre di un giudizio sugli emendamenti, che pure ci erano stati preannunciati.

La nostra pregiudiziale deve essere messa agli atti, non tanto perché con essa si intende ritardare l'*iter* della legge, quanto perché è opportuno che in seguito venga adottato un unico metro nell'approvazione delle leggi.

PRESIDENTE. La cautela della Commissione bilancio investe una eventuale maggiore spesa. La nostra Commissione non ha però approvato alcuna proposta di maggiore spesa. Per il resto, tutti gli emendamenti presentati, contenenti una proposta di modifica della spesa, sono stati trasmessi alla V Commissione, e lo saranno quelli approvati dalla nostra Commissione in via di principio.

Ciò chiarito, do lettura dell'articolo 3:

« È autorizzata la spesa di lire 800 milioni per la concessione, a favore di coltivatori diretti, che abbiano subito gravi danni per effetto della infestazione dacica nella campagna 1964, di contributi in conto capitale, nella misura massima di un terzo della spesa ammessa, per l'acquisto di materie utili all'agricoltura e di contributi per prestazioni lavorative, anche della famiglia coltivatrice.

Alla concessione e liquidazione dei predetti contributi provvedono gli ispettorati provinciali dell'agricoltura, in base ai criteri che saranno determinati dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Anche a questo articolo sono stati presentati diversi emendamenti. Ve n'è anzitutto uno del Governo, che propone di aumentare la spesa da 800 milioni a 1.300 milioni.

L'onorevole Magno propone invece il seguente emendamento:

Sostituire le parole: « 800 milioni », con le parole: « 2 miliardi ».

MAGNO. Dopo la comunicazione fatta dal Ministro, ritirerei il mio emendamento e accetterei quello del Governo.

PRESIDENTE. Poiché ci troviamo di fronte ad una proposta di aumento di spesa da parte del Governo, proposta che però non è stata trasmessa alla Commissione bilancio, credo sia opportuno sospendere i nostri lavori, onde permettere alla Commissione bilancio di prendere in esame, con l'intero disegno di legge, anche questa ulteriore proposta di aumento di spesa, in merito alla quale si può considerare già assunto un orientamento favorevole.

Se non vi sono obiezioni, così può rimanere stabilito.

(*Così rimane stabilito*).

La seduta termina alle 19,10.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. ANTONIO MACCANICO

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI